

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione del Piano Regolatore Edilizio e di Ampliamento della Città di Genova lungo la Nuova Strada nella Valle S. Lazzaro, approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 20 Luglio 1867.

ART. 1.

È approvato il piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova lungo la nuova strada nella Valle di S. Lazzaro in Genova ed in quella di raccordo alla salita Angeli, l'apertura di quali strade venne dichiarata opera di pubblica utilità col Regio Decreto 20 Maggio 1866.

ART. 2.

I nuovi caseggiati dovranno costruirsi sulle aree segnate nel piano in tinta rossa.

I distacchi fra i caseggiati saranno chiusi con cancellate di ferro infisse in banchini o zoccoli di pietra la cui altezza e forma saranno regolati dal Municipio.

I recinti dei giardini segnati nel piano entro i quali si trovano i caseggiati saranno pure formati con cancellate in ferro; il tutto come sopra.

ART. 3.

I distacchi dei nuovi caseggiati saranno formati a cura ed a spese dei proprietari dei caseggiati stessi, e saranno divisi in due parti eguali da assegnarsi metà ad un caseggiato, metà all'altro mediante quelle indennità da pagarsi rispettivamente dai due proprietari che saranno di ragione.

La divisione sarà fatta con cancellata libera in ferro, resta vietato di farla in muratura ed in tavole.

Gli spazi ed i terreni compresi nei distacchi nonchè i terreni dei recinti con cancellate entro i quali sono nel piano segnate le aree fabbricabili dovranno essere coltivati a giardino.

Occorrendo per la formazione dei distacchi di occupare dei terreni o caseggiati appartenenti ad altre persone, l'Amministrazione Comunale sulla istanza dei proprietari nel di cui interesse si debbono formare i caseggiati, ne promuoverà l'espropriazione per causa di utilità pubblica a spese però e nell'interesse esclusivo di detti proprietari.

RAPU

ART. 4.

È imposta la servitù *non edificandi* sugli spazi dei terreni compresi nei distacchi dei quali nel precedente articolo, come pure a quella zona di terreno della larghezza di metri 8 che corre parallela alla strada aderente ed alle spalle dei caseggiati suddetti.

ART. 5.

Il Municipio determinerà la qualità dei materiali per le banchine o zoccoli nei quali saranno infisse le cancellate in ferro che chiuderanno i distacchi ridotti a giardino ed i recinti dei giardini e regolerà il modo di costruzione, la disposizione, la forma e le dimensioni delle stesse cancellate.

È vietata la costruzione di muri o tavolati aderenti o in contiguità delle cancellate ed internamente a qualunque distanza dalle stesse.

ART. 6.

I costruttori di case dovranno nello stabilimento delle soglie del piano retreno uniformarsi alle indicazioni dei capi saldi che verranno dal Municipio stabiliti.

ART. 7.

L'altezza delle case sarà regolata secondo i vigenti regolamenti.

ART. 8.

Prima di procedere all'erezione delle case i proprietari costruttori dovranno presentare al Municipio per l'approvazione i disegni delle fronti, dei due fianchi o lati ed i profili esterni dei progettati edifici.

Dovranno altresì uniformarsi alle maggiori regole o discipline stabilite dai regolamenti in vigore.

ART. 9.

I costruttori dei caseggiati in conformità dell'approvato piano avranno la facoltà di aprire finestre dai lati dei fabbricati non prospicienti sulla pubblica via, costruirvi balconi e lasciar cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini salvo a questi le indennità che di ragione da fissarsi a termini della Legge 25 Giugno 1865.

ART. 10.

Quando gli scompartimenti dei terreni destinati nel piano alla fabbricazione di case e dei contigui distacchi ad uso di giardini appartengono a due o più

proprietarii, il proprietario della maggiore superficie di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nello scompartimento.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità eguale di terreno il diritto all'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggior fronte sulla linea stradale.

Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizioni e di superficie e di fronte stradale e concorrano per diventare proprietari dell'intero scompartimento si procederà ad una licitazione fra di essi.

ART. 11.

Il diritto all'espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà nello scompartimento una maggiore superficie di terreno ovvero una maggior fronte stradale secondo la diversità dei casi, dopo che sarà costituito in mora ad iniziare entro un mese a proseguire l'espropriazione colui che vi avrà diritto per il primo.

ART. 12.

Se dopo l'espropriazione contemplata dai precedenti articoli il terreno compreso nello scompartimento non verrà destinato alla costruzione dell'edificio segnato nel piano l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'articolo 60 della Legge 25 Giugno 1865.

ART. 13.

Qualora nel termine di mesi dodici dall'apertura o costruzione della strada segnata nel piano non sia posto mano ai lavori di costruzione delle case in esso piano segnate e non siano i lavori senza interruzione proseguiti è fatta facoltà al Municipio di espropriare anche per conto di qualunque privato i terreni e le opere entrostanti che debbono servire di area ai nuovi edifici e loro dipendenze.

ART. 14.

I proprietari e costruttori dei caseggiati siti lungo detta strada dovranno raccogliere in appositi pozzi e serbatoi le materie ed acque immonde provenienti dai loro caseggiati senza poter comunicare col nuovo condotto lungo la suddetta via da eseguirsi a cura della Civica Amministrazione, come da convenzione tra la medesima ed il Ministro dei Lavori Pubblici in data 4 Maggio 1867.

ART. 15.

Ove questa disposizione non sia compatibile colle circostanze locali i predetti Signori costruttori dovranno fare in modo che le materie ed acque sopradette

sieno guidate in appositi pozzi o serbatoi muniti di sfiatatoi di guisa che le acque riboccanti attraversino appositi filtri prima di defluire nel nuovo condotto, il tutto come sarà determinato da apposito Regolamento Edilizio.

ART. 16.

I proprietari e costruttori nell'eseguimento dei lavori relativi alla costruzione dei caseggiati od altre opere di simile natura contemplate dal piano d'ingrandimento non potranno gettare nel letto del torrente o condotto le materie provenienti da tali lavori, ma bensì dovranno trasportarle direttamente altrove.